

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

BANDO N. 310.2.125/M

PROT. 1977344

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE, PRESSO L'ISTITUTO DI BIOMEMBRANE E BIOENERGETICA DI BARI.

IL PRESIDENTE

- Visto il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del T.U. citato;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171;
- Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap;
- Vista la Legge 12 ottobre 1993, n.413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per le parti compatibili con l'attuale Regolamento del CNR;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68 entrata in vigore il 18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
- Visto il Regolamento del CNR che disciplina le procedure di selezione ai diversi livelli del personale, emanato con DPCNR in data 14 gennaio 2000 e successiva modificazione emanata con DPCNR in data 28 dicembre 2001;
- Vista la delibera CIPE n.35/99 in data 19 febbraio 1999, registrata alla Corte dei Conti in data 5 maggio 1999, che dispone la proroga dell'intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della ricerca scientifica nel Mezzogiorno;
- Vista la delibera del MIUR n.1097 in data 1 agosto 2002, che dispone la proroga dell'intesa di programma MIUR/CNR per il completamento delle assunzioni previste alla data del 31 dicembre 2004;
- Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 414 in data 19 dicembre 2002, nn. 45, 46 e 59 rispettivamente in data 20 marzo e 23 aprile 2003;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2003 recante la nomina del Commissario Straordinario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi del D.Lgs. 127/2003;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria 2004);
- Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 5544 in data 18 marzo 2004 di approvazione del “Piano Preliminare delle attività del CNR per il 2004, con indicazioni relative al triennio 2004-2006”
- Viste le determinazioni del Commissario Straordinario prot. n. 1954337 e n. 1957443 rispettivamente in data 11 giugno e 14 luglio 2004

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di un posto di secondo livello professionale, profilo di primo ricercatore, da assegnare all’Istituto di Biomembrane e Bioenergetica di Bari – Area disciplinare: Scienze fisiologiche, biologiche, biochimiche e di medicina molecolare – Macrolinee: “Biogenesi delle membrane di trasduzione dell’energia. Ruolo delle macromolecole informazionali. Aspetti fiopatologici”; “Biomembrane e metabolismo cellulare. Meccanismi molecolari di regolazione dell’espressione. Interrelazioni nucleo-citoplasma-mitocondri. Aspetti fisiopatologici”.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) il possesso della laurea in Scienze Biologiche, o Chimica, o Medicina e Chirurgia, o Farmacia conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della corrispondente Laurea Specialistica. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.38 d.lgs. n.165/2001 - art.1 d.lgs. n. 115/1992 – art. 332 Regio Decreto n.1592/1933). È cura del candidato dimostrare “l’equivalenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca pena l’esclusione;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) capacità acquisita nel settore delle proteine di membrana, interazione proteine-proteine, sistemi bioenergetici cellulari, loro biogenesi e ruolo fisiopatologico, maturata da almeno tre anni post laurea alla stessa data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, presso Università od Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; tale capacità dovrà essere comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore di cui sopra;
 - c) la conoscenza della lingua inglese, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
 - d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
 - e) la conoscenza di elementi di informatica di base da valutarsi ai sensi dell'art.7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3

Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
 - a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
 - b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
 - c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma 2, in particolare le lettere f), m);
 - d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando;
 - e) che siano già dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di Studio del D.S.T.S. - CNR può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di Studio del D.S.T.S. - CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate direttamente all'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica – presso Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare – Via G. Amendola 165/A 70126 BARI – Tel. 080/5443389 - entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.

2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del bando ed esatto riferimento dell'Area disciplinare di cui all'art. 1 ed esatto indirizzo dell'Istituto;
 - e) la cittadinanza posseduta;
 - f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo articolo, lettera b);
 - i) di conoscere la lingua inglese;
 - j) di conoscere l'informatica di base;
 - k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);
 - l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
 - m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - n) l'eventuale posizione di dipendente CNR con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
 - o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 693/1996, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
 - p) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
 - q) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
 - r) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di destinazione;
 - s) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, didattica eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
 - b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti dovrà essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata ai sensi dell'art.18 del DPR n.445/2000, ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, con la quale il candidato attesti la conformità della copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identità del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere unica per tutte e dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti;
 - c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le pubblicazioni, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, devono essere presentati in originale, o in copia autenticata ai sensi del predetto art.18, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 (vedi schema allegato), corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore. È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.46 del citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 dello stesso decreto, da rendersi secondo lo schema allegato. Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il CNR potrà procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
 - d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto c);
 - e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni, dei rapporti tecnici e dei brevetti di cui al precedente punto b).
5. Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, né è consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. I portatori di handicap devono, altresì, specificare nella domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale.

Art. 5

Commissione di Concorso

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR ed è costituita da cinque membri effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento di disciplina delle procedure di selezioni ai diversi livelli del personale del CNR"; la composizione della commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. La Commissione nella prima riunione sceglie al proprio interno il Presidente
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente, nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la Commissione procederà alla suddetta nomina nel suo interno.
4. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro novanta giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di Studio del D.S.T.S. - CNR può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di trenta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art.5, la commissione tiene

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.

2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 60 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente l'attività di ricerca, di cui all'art.2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i brevetti non compresi nella successiva lettera b);
 - b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 30 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.

Art. 7 Colloquio

1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici del settore di cui all'art. 2, comma 2 lettera b), nonché sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici e/o brevetti. Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 40 punti.
3. Il giorno ed il luogo del colloquio sarà comunicato ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60 nell'esame dei titoli.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale, i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al concorso.
10. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il vincitore, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella persona del candidato che ha conseguito il più elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 8

Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui all'art.13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
È tuttavia, facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000.

Art. 9

Regolarità degli atti e nomina dei vincitori

1. Il Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di studio con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti medesimi e nomina il vincitore secondo la vigente normativa. Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al secondo livello professionale – profilo di primo ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
4. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso l'Istituto per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
6. L'assunzione del vincitore è comunque subordinata a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2004 e successive disposizioni in materia.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art.9, comma 1, i candidati possono

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

chiedere all'Istituto presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.

2. Trascorso il suddetto termine il CNR non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il vincitore, cittadino dell'Unione Europea deve presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di "equivalenza" rilasciata dalla competente autorità italiana);
 - b) certificato di idoneità fisica all'impiego rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. Il cittadino extracomunitario deve presentare, entro il termine di cui al comma 1., i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità nello Stato di cui lo straniero è cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
 - e) certificazione relativa alla idoneità fisica all'impiego come indicato nel punto 1. lettera b)

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 13

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Dirigente del Servizio II – Concorsi e Borse di Studio del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 49932172 – fax 06 49933852)

Art. 14

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. Il presente bando è altresì pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Roma, li **28 DIC. 2004**

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Pistella



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO A

All'Istituto
Via
Città

BANDO DI CONCORSO N. 310.2. /M PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE
CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE - SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE
ISTITUTO CNR:

AREA DISCIPLINARE:

Il sottoscritto

Cognome.....

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome.....

Codice Fiscale

Nato a

Prov. Il

Attualmente residente a Prov.

Indirizzo

CAP Telefono

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando

n.....

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

- di essere nato in data e luogo sopra riportati
- di essere residente nel luogo sopra riportato
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i cittadini stranieri):
Comune..... Prov.
Indirizzo
- di essere cittadino
- di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di essere iscritto nelle liste elettorali di Provincia oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
- di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso..... e di essere cessato..... a causa di.....
- di non prestare attualmente servizio presso il CNR (in caso contrario specificare se si è dipendenti di ruolo, l'unità organica di appartenenza, il livello professionale ed il profilo di inquadramento)
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato

- di avere idoneità fisica all'impiego
- di non aver riportato condanne penali ovvero
- di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle relative sentenze):
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
- di essere in possesso del diploma di laurea in.....
.....(come richiesto dall'art.2 comma 2 lettera a) del bando di concorso) conseguito il..... con il punteggio di.....
presso l'Università
- di essere in possesso del requisito richiesto dall'art.2, comma 2, lettera b)
- di conoscere la/e seguente/i lingua/e straniera/e indicata/e all'art.2 comma 2 lettera c) del bando di concorso.....
- di conoscere gli elementi di informatica di base come richiesto dall'art.2, comma 2, lettera e)
- di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del concorso a permanere almeno 5 anni presso la sede di destinazione dei vincitori
- di non trovarsi nelle condizioni d'esclusione di cui all'art.3 comma 1 lettera f)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza da far valere a "parità di valutazione", previsti dall'art.5 del DPR n.487/1994, e successive modificazioni (vedi nota).

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato
- ovvero indicare i motivi del mancato godimento
- di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera d)

Per i portatori di handicap (si intendono portatori di handicap solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992):

- dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e di aver necessità dei seguenti ausili:
- ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi:
- in sede d'esame in relazione allo specifico handicap:
- Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Annotazioni integrative

Allega, inoltre:

- curriculum firmato (cinque copie);
- una copia dei titoli accademici, professionali e di servizio;
- elenco firmato (cinque copie) delle dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti scelti;
- una copia di ciascuna pubblicazione scelta e/o rapporto tecnico e/o brevetto scelto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Luogo e data.....

Il dichiarante

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

NOTA:

– D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ART.5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un'attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
- 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorità consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità dovrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
- 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
- 11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del I.N.P.S. circa la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla Legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello è deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica, dalla quale risulti che la data di nascita dei figli deve essere antecedente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118);
- 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza;
- c) dall'età. È preferito il candidato più giovane di età.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

FAC-SIMILE

- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**
(art. 46 DPR 445/2000)
- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**
(art. 47 DPR 445/2000)

barrare accanto alla dichiarazione che interessa

Il sottoscritto

COGNOME _____
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____ CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. _____

IL _____ SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,

Dichiara sotto la propria responsabilità:

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

N.B.

- 1) Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data certa, protocollo, titolo pubblicazione ecc..) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. I cittadini non appartenenti alla U., regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti alla U.E. autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
- 3) Qualora la dichiarazione venga fatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia di un documento di identità.